



Città di Curtatone
Provincia di Mantova

Area Tecnica - Servizio Urbanistica/Edilizia Privata

P.G. n° 7065

Curtatone, 26 marzo 2014

Spett.
BOSKOVIC IGOR
VOLTA TATJANA
Via Costituzione, 13
46010 CURTATONE (MN)

Oggetto: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO previsto dall'art. 24, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n°380, per la mancata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità per l'edificio unifamiliare sito in località Levata, via Costituzione, catastalmente identificato al Foglio n° 28 mapp. 112 sub. 3 e 4.

Premesso che i Sigg. Boskovic Igor e Volta Tatjana, con Denunce di Inizio Attività n° 275/11, P.G. n° 30706, presentata in data 15/11/2011, e n° 50/13, P.G. n° 7265, presentata in data 16/03/2013, a firma dell'Arch. Paolo Zecchini in qualità di progettista e direttore lavori, hanno eseguito lavori di ristrutturazione ed ampliamento di edificio unifamiliare sito in località Levata, via Costituzione, catastalmente identificato al Foglio n° 28 mapp. 112 sub. 3 e 4;

Considerato che gli interventi edilizi sull'immobile risultano da tempo ultimati, anche in considerazione del fatto che l'edificio è abitato dal 19/11/2012, come rilevato dagli atti comunali;

Verificato che, agli atti di questo Servizio, non risulta presentata per l'edificio in argomento la domanda di rilascio del certificato di agibilità, così come disposto dai regolamenti comunali e dagli artt. 24 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n° 380 e s.m.i.;

Richiamata la vigente normativa in materia ed in particolare:

- l'art. 24, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001, n° 380, ai sensi del quale "La mancata presentazione della domanda (di rilascio del certificato di agibilità) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.";
- l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n° 689, che prevede l'ammissibilità di "pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.";

Considerato che la violazione commessa non è stata immediatamente contestata, in quanto accertata a seguito delle necessarie verifiche;

per quanto sopra, con la presente si comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., che nei confronti dei Sigg. Boskovic Igor e Volta Tatjana, titolari del titolo abilitativo edilizio, **si avvia il procedimento sanzionatorio previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare dall'art. 24, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001, n°380, per la mancata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità**, a seguito dell'ultimazione degli interventi edilizi sull'immobile sito in località Levata, via Costituzione, catastalmente identificato al Foglio n° 28 mapp. 112 sub. 3 e 4.

Si evidenzia che, in base a tale disposizione normativa, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro, che si determina in € 154,00 (euro centocinquantaquattro/00) più eventuali spese di notifica, ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981, n° 689, che si provvederà ad irrogare decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente.

Si informa inoltre che, in relazione a tale procedimento, è possibile presentare, ai sensi dell'art. 10 della già citata Legge 241/90 e s.m.i., memorie scritte e documenti, nonché chiedere eventuali chiarimenti presso l'Ufficio Urbanistica/Edilizia privata, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle ore 08:30 alle 13:45.

Si comunica, infine, che la sottoscritta, per quanto concerne gli atti di competenza, è Responsabile del Procedimento.

f.to Il Responsabile del Servizio
Arch. Graziella Trippini